

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE (I^a SEZIONE)

(1^o dicembre 1924 — Ricorrente De Giulio)

Rappresentante di Vettore - Imbarco di emigranti - Art. 22 T. U. legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205.

De Giulio Camillo, rappresentante in Alfedena della Soc. di Navigazione Cosulich, per aver procurato imbarco a vari emigranti sul piroscafo « Conte Rosso », del Lloyd Sabaudò, fu condannato dal Pretore di Castel di Sangro a L. 100 di ammenda per violazione dell'art. 22 T. U. 13 novembre 1919, n. 2205 sull'emigrazione.

Ricorse allora in Cassazione il Di Giulio, ma la Suprema Corte respinse il ricorso, in quanto ritenne :

« Per aversi violazione dell'art. 22 del T. U. legge sull'emigrazione è sufficiente riscontrare nel fatto denunciato la volontà ed il fine di contravvenire al divieto delle leggi, volontà e fine che debbono reputarsi presenti anche se, come nella fattispecie, l'imputato abbia unicamente suggerito all'emigrante le pratiche da espletare. Si ha violazione dell'art. 22 suddetto anche in assenza di compenso e di rapporti qualsiasi fra chi ha procurato illecitamente l'imbarco e la società a cui appartiene il piroscafo su cui l'imbarco si è effettuato. »

CORTE DI CASSAZIONE PENALE (II^a SEZIONE)

(21 gennaio 1924 — Ricorrente Gius. Barletta)

Qualifica di emigrante - Rilevanza della classe in cui viaggia la persona che espatria - Vettore - Mancanza di patente e Art 18 della legge sull'emigrazione.

Tal Barletta Giuseppe, non munito di patente di vettore, aveva provveduto di biglietti d'imbarco dei contadini che si recavano in America in cerca di lavoro ; veniva per questo fatto condannato dai giudici di merito, a sensi dell'art. 18 della legge sull'Emigrazione.

In Cassazione il Barletta eccepì che nella fattispecie non potesse riscontrarsi violazione dell'art. 18 della legge sull'emigrazione, non dovendosi considerare emigranti coloro ai quali egli aveva venduto biglietti d'imbarco, dato che i biglietti venduti erano di seconda classe.

La Corte respinse il ricorso, confermando la sentenza del giudice di merito, in quanto ritenne:

« Anche i viaggiatori di seconda classe debbono considerarsi emigranti allorchè espatriano in cerca di lavoro manuale e pertanto, anche nei loro confronti, vige il divieto della vendita dei biglietti di imbarco a chi non sia munito della patente di vettore di emigranti ».

CORTE DI CASSAZIONE PENALE II^a SEZIONE)

(11 maggio 1923 — Ricorrente Amato)

Truffa - Estremi - Agente d'emigrazione - Prezzo del biglietto di imbarco.

Amato Agostino veniva condannato dal Pretore di Linguaglossa pel reato di truffa continuata, per aver egli, nella sua qualifica di agente di emigrazione, carpito a taluni emigranti una somma maggiore di quella dovuta per il loro viaggio in America. Il Tribunale di Catania, in sede di appello, confermava la sentenza del Pretore. Ricorse allora l'Amato in Cassazione contro il giudicato del magistrato di merito; ma il Supremo Collegio rigettò il ricorso in quanto ritenne:

« In linea di massima la sola menzogna non è sufficiente a costituire il raggio richiesto per il reato di truffa; pure vi sono menzogne che per particolari circostanze di luogo, di tempo e di persona sono per sè sole atte ad ingannare l'altrui buona fede ed a indurre in errore persone normalmente prudenti.

« Perciò è reo di truffa l'agente di emigrazione che in tale sua qualità, carpisce ad emigranti somme maggiori del dovuto per il prezzo d'imbarco ».